




Imola – 25 Novembre 2015

**Applicazione del D. Lgs 81/08 ai lavoratori con
contratti di lavoro atipici e flessibili**

a cura di Maria Capozzi - DTL Bologna - Responsabile U.O. Vig. Tecnica

Attività e Competenze DTL

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO



Vigilanza sulla regolarità dei rapporti di lavoro
in tutti i settori produttivi

Attività e Competenze DTL

DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO



Area
Raccordo
Regionale

Area
Pianificazione
e Controllo
Direzionale

Vigilanza
Ordinaria

Vigilanza
Tecnica

Area Politiche del
Lavoro

Area Legale e
Contenzioso

Vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro nel
settore delle costruzioni edili
(Art. 13 TUSIC)

MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VIGILANZA ANNO 2013

DATI NAZIONALI

Organo di controllo	Aziende Ispezionate	Aziende Irregolari	N. Lavoratori irregolari	N. Lavoratori in nero	Recupero contributi e premi evasi
Ministero Lavoro e Politiche Sociali	139.624	73.514	115.919	44.652	90.982.451
INPS	71.821	58.048	53.009	33.490	1.240.953.187
INAIL	23.677	20.752	70.092	7.983	89.936.474
TOTALE	235.122	152.314	239.020	86.125	1.421.872.112

64,78

% aziende irregolari su aziende ispezionate

36.03

% lavoratori in nero su lavoratori irregolari

MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VIGILANZA ANNO 2014

DATI NAZIONALI

Organo di controllo	Aziende Ispezionate	Aziende Irregolari	N. Lavoratori irregolari	N. Lavoratori in nero	Recupero contributi e premi evasi
Ministero Lavoro e Politiche Sociali	140.173	74.745	73.508	41.030	100.541.783
INPS	58.043	47.044	46.658	28.625	1.316.766.000
INAIL	23.260	20.343	59.463	7.732	91.296.473
TOTALE	221.476	142.132	181.629	77.387	1.508.604.256

64,17

% aziende irregolari su aziende ispezionate

42,61

% lavoratori in nero su lavoratori irregolari

MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VIGILANZA ANNO 2014


R E G I O N I	numero colonna	1	2a	2b	2c	4	5	6	7	8
	SETTORE DI INTERVENTO	PROSPETTO RIEPILOGATIVO DELLE ISPEZIONI				LAVORATORI CUI SI RIFERISCONO GLI ACCERTAMENTI	PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI			
		NUMERO ISPEZIONI EFFETTUATE	NUMERO ISPEZIONI DEFINITE			LAVORATORI CUI SI RIFERISCONO LE IRREGOLARITA' ACCERTATE	TUTELA MINORI (numero lavoratori interessati dalle sole violazioni penali)	LAVORATORI EXTRACOMUNITARI CLANDESTINI	TUTELA GESTANTI E LAVORATRICI MADRI (numero lavoratrici interessate dalle sole violazioni penali)	PARITA' UOMO DONNA E FENOMENI DISCRIMINATORI (numero lavoratori interessati dalle sole violazioni penali)
			NUMERO ISPEZIONI IRREGOLARI	NUMERO ISPEZIONI REGOLARI	Percentuale irregolarità					
RIEPILOGO NAZIONALE	AGRICOLTURA	5.434	2.690	2.847	49%	3.720	19	73	41	6
	INDUSTRIA	15.379	7.989	6.759	54%	10.234	24	471	71	0
	EDILIZIA	40.545	24.691	17.345	59%	9.613	8	90	4	7
	TERZIARIO	78.815	39.376	39.325	50%	49.941	121	384	218	35
	TOTALE	140.173	74.745	66.276	53%	73.508	172	1.018	334	48


a cura di Maria Capozzi

MONITORAGGIO ATTIVITA' DI VIGILANZA ANNO 2014 -

10		11	12	13	14	14a	14b	15	15b	16	18	19	20
TIPOLOGIE LAVORO IRREGOLARE								IMPORTI SANZIONATORI INTROITATI Euro					VIOLAZIONI PREVENZIONISTICHE
MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO	PERCENTUALE DI MAXISANZIONE PER IL LAVORO NERO RISPETTO AI LAVORATORI CUI SI RIFERISCONO LE IRREGOLARITA' ACCERTATE	APPALTI ILLECITI E FENOMENI INTERPOSITORI, SOMMINISTRAZIONE ILLECITA (n. lavoratori coinvolti)	RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO (n. lavoratori coinvolti)	RIQUALIFICAZIONE RAPPORTI DI LAVORO AUTONOMO IN EDILIZIA (n. lavoratori coinvolti)	DISCIPLINA IN MATERIA DI ORARIO DI LAVORO (numero lavoratori interessati dalle violazioni)	DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO Violazioni "D.Lgs. N. 234/2007" (numero lavoratori interessati dalle violazioni)	DISCIPLINA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO Violazioni "Reg CE 561/2006 - C.d.S." (dati non tracciati da ASIL) (numero lavoratori interessati dalle violazioni)	DIFFIDE (art. 13 D.LGS.124/04). SANZIONI PAGATE IN MISURA RIDOTTA (art.16 L. n. 689/1981) E ESTINZIONE AGEVOLATA ex art. 301 bis Digs n. 81/2008	IMPORTI INTROITATI PER SANZIONI NON GESTITE IN SGIL (con esclusione degli importi introitati per la revoca dei provvedimenti di sospensione)	PRESCRIZIONI OBBLIGATORIE	IMPORTO SANZIONI PAGATE A SEGUITO DI O.I.	TOTALE IMPORTI INTROITATI	
2.478	67%	836	10	1	100	1	55	1.881.952	24.051	215.932	1.725.146	3.838.623	210
5.652	55%	1.148	562	17	1.511	48	159	3.797.959	36.181	1.678.001	2.115.554	7.626.452	1.700
6.221	65%	728	492	728	248	19	139	6.842.678	46.120	11.695.891	2.510.619	21.095.308	18.982
26.679	53%	5.619	7.599	19	4.357	1.002	5.266	20.517.124	1.959.485	7.141.927	13.921.344	43.499.526	6.106
41.030	56%	8.320	8.663	765	6.216	1.070	5.619	33.039.713	2.065.837	20.731.751	20.272.664	76.059.908	26.998

a cura di Maria Capozzi





Lavoratori in nero, la maggior parte delle maxi sanzioni Puglia (n. 5.225), Campania (n. 4.600), Calabria (n. 4.236), Lombardia (n. 4.207) e Toscana (4.112).

a cura di Maria Capozzi

RAPPORTO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE ANNO 2014

SOSPENSIONI ATTIVITA' IMPRENDITORIALI

Periodo gennaio-dicembre 2014 risultano
complessivamente adottati n. **6.838** provvedimenti

PUNTO DI OSSERVAZIONE

- Sicurezza
- Regolarità dei rapporti di lavoro e dei contratti commerciali

ATTENZIONE FOCALIZZATA A:

- Organizzazione della sicurezza
- Organizzazione del lavoro



COERENZA?

FLESSIBILITA' COME ORGANIZZAZIONE



RAPPORTO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE ANNO 2014

ESTERNALIZZAZIONI: APPALTI, SUBAPPALTI E DISTACCHI

Gli accertamenti ispettivi orientati alla verifica della **genuinità delle forme di decentramento del processo produttivo** ovvero di eventuali fenomeni di **appalto/distacco illecito** o di **somministrazione abusiva e/o fraudolenta** volti a realizzare illegittimamente un consistente abbattimento del costo del lavoro, hanno interessato, n. **8.320** lavoratori.

- Terziario (n. **5.615**);
- Industria (n. **1.148**);
- Agricoltura (n. **836**);
- Edilizia (n. **721**).

FLESSIBILITA' COME CONTRATTI DI LAVORO




RAPPORTO ANNUALE DELL'ATTIVITÀ DI VIGILANZA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE ANNO 2014

QUALIFICAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO

Le riqualificazione di rapporti di lavoro, per utilizzo abusivo di forme contrattuali flessibili volte a dissimulare veri e propri rapporti di lavoro hanno interessato complessivamente n. 9.428 lavoratori

- Terziario (n. **7.618**),
- Edile (n. **1.220**)
- Industriale (n. **579**)



**LA MEDESIMA FATTISPECIE PUO'
AVERE DIVERSA
REGOLAMENTAZIONE**

SICUREZZA E CONTRATTI ATIPICI

D. L.gs 81/08
Testo Unico Sicurezza

VS

D. L.gs 81/15
Disciplina contratti lavoro
(Jobs Act)

SOGGETTI:

TUTELA DOVUTA

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, **deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute** dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo Europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151(N), nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi **e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.**

LAVORATORE AI SENSI DEL TUSIC

- ***D. L.gs 81/08 - Articolo 2 – Definizioni***

1. Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si intende per:

- a) «***lavoratore***»: persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa **nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro** pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, **esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari**.

Al lavoratore così definito è equiparato.....

LAVORATORI SUBORDINATI

L'impiego del lavoratore è subordinato alla comunicazione obbligatoria preventiva (C.O.) al Centro per l'Impiego e l'iscrizione sul L.U.L. (Libro Unico Lavoro)

LAVORATORI SUBORDINATI

Tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione
sono a carico del Datore
di Lavoro

COLLABORAZIONI ORGANIZZATE DAL COMMITTENTE

☐ Art. 2 D. Lgs 81/2015

A far data dal 1° gennaio 2016 si applica la disciplina del rapporto di **lavoro subordinato** anche ai rapporti di collaborazione che si concretizzano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente (anche per tempi e luogo di lavoro)

Ad esclusione:

- ✓ Collaborazioni regolamentate da accordi collettivi nazionali
- ✓ Collaborazioni prestate per l'esercizio di professioni intellettuali (iscrizione albo professionale)
- ✓ Attività componenti organi di amministrazione e controllo società e partecipanti a collegi (nell'esercizio della loro funzione)
- ✓ Collaborazioni rese a fini istituzionali ad associazioni sportive dilettantistiche

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO



LAVORATORI CO.CO.CO (e a PROGETTO) (per i contratti ancora in essere)

- Le norme sulla sicurezza (il TUSIC) si applicano soltanto nell'ipotesi in cui l'attività lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente

- Se l'attività lavorativa è svolta nei luoghi di lavoro del committente, quest'ultimo è responsabile di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione

SOCIO

Il socio lavoratore di cooperativa o di società – anche di fatto – che presta la sua attività per conto della società o della coop. è equiparato al lavoratore dipendente

D. L.gs 81/08 art. 2 c,1. a) «*lavoratore*»: Al lavoratore così definito è equiparato: il **socio lavoratore** di cooperativa o di società, **anche di fatto**, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso;

SOCIO

Tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione
sono a carico del Datore
di Lavoro



chi è il Datore di Lavoro?

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE



D. lgs. n° 276 del 2003 (cd. Legge Biagi), artt. da 20 a 28, sulla base della legge delega n° 30/2003

a cura di Maria Capozzi

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

- 1° Contratto: CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE – stipulato tra somministratore e utilizzatore
- 2° Contratto: CONTRATTO DI LAVORO – stipulato tra somministratore e lavoratore

N.B. il rapporto di lavoro è tra il somministratore (Agenzia) e lavoratore anche se quest' ultimo svolge attività sotto le direttive di altro datore di lavoro

- La Somministrazione di lavoro sostituisce il precedente rapporto di Lavoro Interinale

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

- Tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico dell'impresa utilizzatrice della manodopera
- Somministratore: informa i lavoratori sui rischi per la sicurezza connessi alle attività produttive in generale e li forma e addestra all'uso delle attrezzature necessarie all'attività lavorativa per la quale sono assunti
- Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore (indicazione nel contratto con il lavoratore)
- Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'utilizzatore ne informa il lavoratore
- **E' vietato** il ricorso al lavoro somministrato ai datori di lavoro che **non hanno effettuato la Valutazione dei Rischi**

LAVORATORI A DISTACCO


Consiste nel mettere **temporaneamente** a disposizione (da parte di un datore di lavoro) uno o più lavoratori presso altro soggetto

Tre le parti coinvolte

- ❑ **DISTACCANTE** – datore di lavoro titolare del contratto di lavoro con il lavoratore
- ❑ **DISTACCATARIO** – soggetto presso cui il lavoratore svolge la propria attività
- ❑ **LAVORATORE** -

D. lgs. n° 276 del 2003 (cd. Legge Biagi), art. 30

LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE



LAVORATORI A DISTACCO

TRE LE CONDIZIONI

- ❑ **Interesse del distaccante**
- ❑ **Temporaneità**
- ❑ **Titolarità in capo al distaccante del rapporto di lavoro** (che resta titolare del potere contributivo e retributivo anche se il potere direttivo passa in capo al distaccatario)

LAVORATORI A DISTACCO


- ❑ **DISTACCANTE:** ha l' onere di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici derivanti dallo svolgimento delle mansioni per le quali viene distaccato
- ❑ **DISTACCATARIO:** risponde di tutti gli obblighi di prevenzione e protezione

ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE

Nasce come contratto ove l'associato apporta capitali (denaro, beni) per la realizzazione di determinati fini ricollegati all'impresa o ad uno o più affari dell'associante.

Nell'ultimo periodo è stato utilizzato sempre più con apporto di tipo lavorativo. In questo caso, la finalità consiste nello scambio tra il soggetto che detiene il capitale ed un altro soggetto il quale, invece, possiede una certa professionalità da essere considerata dall'associante come elemento rilevante per la riuscita dell'impresa o dell'affare.

IL LIBRO UNICO DEL LAVORO



a cura di Maria Capozzi

ASSOCIATO IN PARTECIPAZIONE (per i contratti ancora in essere)

Si applica la disciplina
in materia di igiene e sicurezza sul
lavoro quando la prestazione lavorativa
si svolga nei luoghi di lavoro
dell'associante.

D. L.gs 81/08 art. 2 c,1. a) «lavoratore» - Al lavoratore così definito è equiparato: **l'associato in partecipazione** di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile;

LAVORO INTERMITTENTE (a chiamata)

❑ Art. 13 D. Lgs 81/2015

Con il contratto di lavoro intermittente il lavoratore si pone a disposizione del datore di lavoro per l'esecuzione di attività che hanno la caratteristica di non essere continuative.

L'imprenditore può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi (anche per periodi predeterminati nell'arco della settimana/mese/anno).

❑ Il contratto di lavoro a chiamata, può essere stipulato sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

LAVORO INTERMITTENTE

☐ Art. 13 D. Lgs 81/2015

Il contratto di lavoro intermittente o a chiamata è sempre consentito con:

☐ soggetti di età inferiore a 24 anni (purchè la prestazione sia svolta entro il 25° anno) o con più di 55 anni

è ammesso, per ciascun lavoratore con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore alle quattrocento giornate di effettivo lavoro nell'arco di tre anni solari (ad eccezione per settori turismo, pubblici esercizi e spettacolo)

In caso di superamento del predetto periodo il relativo rapporto si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato

LAVORO INTERMITTENTE

- ☐ Il prestatore di lavoro intermittente è computato nell'organico dell'impresa in proporzione dell'orario di lavoro effettivamente svolto nell'arco di ciascun semestre.
- ☐ La comunicazione di assunzione va inviata on - line al centro per l'impiego in via preventiva, prima dell'inizio dell'attività lavorativa
- ☐ Obblighi di sicurezza sono in capo al datore di lavoro
- ☐ E' vietato il ricorso al lavoro intermittente ai datori di lavoro che non hanno effettuato la Valutazione dei Rischi

LAVORO ACCESSORIO (Voucher)

☐ Art. 48 c. 1 D. Lgs 81/2015

Rapporto di lavoro che ha ad oggetto tutte quelle attività lavorative, che non possono essere ricondotte a tipologie contrattuali tipiche di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, in quanto vengono prestate in via saltuaria e si pongono in posizione ausiliaria e funzionale rispetto ad una attività o situazione principale.

Limiti:

- ✓ max 7000 €/anno (totalità committenti)
- ✓ max 2000 €/anno (singolo committente imprenditore o professionista)

LAVORO ACCESSORIO (Voucher)

Il meccanismo di pagamento del corrispettivo è fondato sul sistema dei buoni.

Il credito dovuto al lavoratore viene, infatti, cartolarizzato in voucher aventi un valore nominale totale, comprendente, oltre al compenso spettante al lavoratore, anche quote per la gestione separata INPS, per l'assicurazione INAIL e una quota ulteriore a favore dell'INPS per la gestione del servizio.



a cura di Maria Capozzi

LAVORO ACCESSORIO (Voucher)

☐ Art. 49 c. 1 D. Lgs 81/2015

« ... i committenti imprenditori o professionisti acquistano esclusivamente attraverso modalità telematiche uno o più carnet di buoni orari, numerati progressivamente e datati....»

☐ Art. 49 c. 3 D. Lgs 81/2015

« i committenti imprenditori o professionisti sono tenuti, prima dell'inizio della prestazione, a comunicare alla DTL competente con modalità telematiche, dati anagrafici e CF del lavoratore, indicando il luogo della prestazione con riferimento ad un arco temporale non superiore ai 30 gg successivi»

LAVORO ACCESSORIO (Voucher)

❑ Art. 48 c. 6 D. Lgs 81/2015

E' VIETATO il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio nell'ambito dell'esecuzione di appalti, di opere o servizi.

LAVORO ACCESSORIO (Voucher)

Nei **confronti dei lavoratori** che effettuano prestazioni di **lavoro accessorio**, si applicano le disposizioni del D. Lgs 81/08 e le altre **norme speciali vigenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori** si applicano nei casi in cui la prestazione sia svolta a favore di un committente imprenditore o professionista.

Negli altri casi si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'articolo 21.

Sono comunque esclusi (...) i piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili»

D. Lgs 81/08 (TUSIC) art. 3 comma 8 (mod. art. 20 D.Lgs 151/15)

LAVORATORE AUTONOMO

- ❑ Persona che si obbliga a compiere verso un corrispettivo, un'opera o un servizio con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente (art. 2222 c.c.)

- ❑ Persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione (Art. 89 TUSIC)

LAVORATORE AUTONOMO

**In entrambe le definizioni determinanti risultano
due parametri**

- ☐ **Persona fisica che si avvale esclusivamente del proprio lavoro**
- ☐ **Assenza di subordinazione nei confronti di chi commette l'opera**

**Ciò ovviamente non significa che il lavoratore autonomo debba comportarsi da “libero battitore” all'interno del luogo di lavoro.
Il TUSIC stabilisce per il lavoratore autonomo numerosi obblighi:**

LAVORATORI AUTONOMI

- ❑ Utilizzano attrezzature conformi alle norme di sicurezza
- ❑ Si proteggono con dispositivi di protezione individuali
- ❑ Si muniscono di tessera di riconoscimento se svolgono lavori in appalto o subappalto
- ❑ Hanno facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria
- ❑ Hanno facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici

D. Lgs 81/08 – Testo Unico Sicurezza – art. 21

LAVORATORI AUTONOMI

- ❑ Adeguamento alle indicazioni fornite dal CSE (art. 94)
- ❑ Dimostrazione al committente/I.A. di documentazione attestante l'idoneità tecnica (artt. 90 e 97)
- ❑ Adeguamento alle prescrizioni dei POS (art. 100)
- ❑ Divieto di deposito di materiale su impalcati (art. 124)
- ❑ Divieto di salita/discesa lungo I montanti (art. 138)
- ❑ Divieto di lavori su muri in demolizione (art. 152)

D. Lgs 81/08 – Testo Unico Sicurezza

LAVORATORI AUTONOMI

Elementi indicatori di autonomia

- ❑ Svolgimento dell'attività personalmente
- ❑ Assunzione del rischio del risultato
- ❑ Senza vincolo di subordinazione gerarchica (orari, giorni, modalità, ecc)
- ❑ L'incarico è per l'intera opera/servizio affidato e non a "ore"
- ❑ Utilizzo di proprio materiale/attrezzature
- ❑ Il pagamento non è una "retribuzione" fissa periodica
- ❑ Pluricommittenza

Circ. MLPS n. 16/2012

LAVORATORI AUTONOMI

- ☐ I lavoratori autonomi sono esclusi dal computo di cui all' art. 4 D. L.gs 81/08 (*)
- ☐ Il lavoratore autonomo **NON** entra nel conteggio del numero di imprese operanti nel cantiere
- ☐ I lavoratori autonomi entrano nel conteggio degli uomini-giorno

(*) numero di lavoratori dal quale TUSIC fa discendere particolari obblighi

RIASSUMENDO....

Tipologie	Soggetto TUSIC	Adempimenti lavoro
Volontari senza retribuzione (o mero rimborso spese)	Lavoratore autonomo (art. 21)	No
Co.Co.Co.	Lavoratore (art. 2, co. 1, lett. a)	C.O., Lett. ass.ne, LUL
Lavoratori autonomi (partita IVA)	Lavoratore autonomo	No
Lavoratore subordinato	Art. 2, comma 1, lett. a	Sì, regole generali
Lavoratore accessorio (voucher)	Art. 3, co. 8, e art. 2, co. 1, lett. a	Comunicazioni speciali voucher (No LUL, No C.O., No lett. ass.ne)

Grazie per la vostra attenzione

Maria Capozzi